

DISCIPLINARE DI GARA

Project Financing ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. per l'affidamento della "concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione per la realizzazione di nuove sepolture nel cimitero comunale di Randazzo" CUP G25I15000110005 - CIG 983145989E.

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, così come previsto dal comma 4 dell'art. 183, con diritto di prelazione a favore del promotore.

Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 147 del 30.05.2023, il Comune di Randazzo ha disposto l'affidamento in concessione della progettazione definitiva, esecutiva, costruzione, manutenzione e gestione per la realizzazione di nuove sepolture nel cimitero comunale di Randazzo, mediante project financing con diritto di prelazione a favore del promotore.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice) con diritto di prelazione a favore del promotore.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Randazzo (CT)

1) STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Comune di Randazzo (CT)
Piazza Municipio, 1 – 95036 Randazzo (CT)
Telefono: 095/7990011
PEC: protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it
URL: <https://www.comune.randazzo.ct.it>

2) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Centrale Unica di Committenza: Distretto Taormina Etna Soc. Cons. ar.l., contrada Arena Pignatuni, 95036 Randazzo (CT), Codice Fiscale e P.IVA: 04377250875,
Contatti:

Telefono 3938572562;

Indirizzo Internet: www.taorminaetna.it;

Posta elettronica: staff@taorminaetna.it;

PEC: taorminaetnascarl@legalmail.it;

Portale Acquisti: <https://taorminaetna.acquistitelematici.it>.

3) DOCUMENTAZIONE DI GARA:

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 5) D.G.U.E. (Documento Unico di Gara Europea), da generare telematicamente in piattaforma;
- 6) Modelli di partecipazione alla gara;
- 7) Progetto preliminare del promotore, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 30.05.2023

4) CHIARIMENTI:

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **ESCLUSIVAMENTE** attraverso la piattaforma informatica entro il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la piattaforma informatica. Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse generale saranno pubblicate, sotto forma di FAQ, sul portale medesimo che i concorrenti dovranno consultare prima della presentazione dell'offerta. Non possono essere considerati chiarimenti i quesiti giuridici o i quesiti afferenti alle possibili modalità di partecipazione alla procedura previste dal Codice Appalti, la valutazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti spetta unicamente alla Commissione di gara, successivamente all'apertura delle offerte, sulla base della documentazione che sarà presentata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

5) COMUNICAZIONI:

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC taorminaetnascarl@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

6) PROCEDURA DI GARA:

Procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice) con diritto di prelazione a favore del promotore, mediante il tramite della piattaforma telematica della CUC raggiungibile al seguente link <https://taorminaetna.acquistitelematici.it> e secondo le procedure ivi previste.

7) TIPO DI AFFIDAMENTO E LUOGO DI ESECUZIONE

Tipo di affidamento: Finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 183, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii).

Luogo di esecuzione: Comune di Randazzo (CT)

8) OGGETTO DELL'APPALTO:

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della concessione di progettazione definitiva, esecutiva, costruzione, manutenzione e gestione per la realizzazione di nuove sepolture nel cimitero comunale di Randazzo per la realizzazione di n. 1812 sepolturee nuovi campi di inumazione, da realizzarsi a cura e spese del Concessionario secondo quanto indicato nel progetto definitivopresentato in sede di gara e posto in approvazione

da parte del Concedente che pertanto affida in concessione quanto riportato dallo schema di convenzione, cui si rimanda.

In particolare, in conformità a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 183 del d.lg.s 50/2016, il progetto prevede complessivamente la realizzazione dei seguenti lavori:

- n. 1092 loculi in colombari;
- n. 240 tombe ipogee con n. 3 loculi interrati;
- realizzazione di due campi di inumazione;
- opere di urbanizzazione nell'area oggetto dei lavori.

Numero sepolture in progetto

- n. 36 moduli "colombari tipo A" con n.28 loculi
- n. 4 moduli "colombari tipo b" con n.21 loculi
- n. 40 moduli "tombe ipogee" con n.6 tombe ipogee a 3 loculi

Totale numero sepolture in progetto 1812

L'affidamento si configura quale partenariato pubblico privato a norma degli articoli 180 e ss. del D.Lgs. 50/2016, ovvero per il richiamo fatto dall'art. 179 del Codice, quale "*contratto misto di concessione*" così come da art. 169 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto da Operatore economicoprivato che ha proposto al Comune di Randazzo la realizzazione in concessione della progettazione definitiva, esecutiva, costruzione, manutenzione e gestione per la realizzazione di nuove sepolture nel cimitero comunale di Randazzo per la realizzazione di n. 1812 sepolture e nuovi campi di inumazione.

Il Promotore, specificatamente invitato a partecipare, qualora non risulti aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii. e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183 del D. Lgs. 50/2016.

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9 dell'art. 183 del D.lgs. 50/2016.

I succitati riconoscimenti dovranno, in ogni caso, essere espletati prima della firma dell'atto di concessione tra Amministrazione aggiudicatrice e soggetto aggiudicatario.

9) VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE:

L'importo a base d'appalto è pari a € 7.199.927,00 oltre IVA.

10) IMPORTO DELL'INVESTIMENTO:

L'importo complessivo dell'intervento risulta essere pari ad € 5.990.400,00 IVA compresa come per legge, di cui:

- € 4.252.340,24 per lavori, comprensivi di € 148.624,52 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per € 440.096,48;
- € 1.589.435,24, incluso IVA come per legge, per Somme a disposizione dell'Amministrazione,

il tutto come dettagliato nel quadro economico riportato a seguire:

QUADRO ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO PROPOSTO			
1	LAVORI		€ 4.400.964,76
2	Costi della sicurezza	148.624,52	
3	a detrarre (2)	148.624,52	€ 148.624,52
4	Importo dei lavori al netto costi sicurezza (1-3)		€ 4.252.340,24
SOMME A DISPOSIZIONE			
5	Per IVA sui lavori al 10%	440.096,48	
6	Piano economico e finanziario	12.000,00	
7	Spese tecniche per progetto preliminare-definitivo-esecutivo, Direzione lavori, coordinamento sicurezza (IVA compresa)	536.206,90	
8	Espropri, procedure di esproprio e frazionamenti catastali - occupazioni temporanee - spese notarili	90.000,00	
9	Collaudo statico (IVA compresa)	55.839,44	
10	Conferimento a discarica (IVA compresa)	24.400,00	
11	Incentivi RUP compresi oneri	30.806,75	
12	Spese procedure di gara; competenze CUC - competenze Commissione di gara - Spese per pubblicità (IVA compresa)	59.493,51	

13	Commissione di collaudo tecnico amministrativo (IVA compresa)	67.007,33	
14	Pareri e autorizzazioni (IVA compresa)	14.640,00	
16	Lavori in economia (IVA compresa)	40.970,46	
17	Imprevisti < 5% (IVA compresa)	217.974,4	
18	Totale somme a disposizione (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	1.589.035,24	€ 1.589.435,24
			€ 5.990.400,00

Le spese per la predisposizione della proposta da parte del promotore, di cui al comma 9, terzo periodo, dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016, ammontano ad € 49.279,48 oltre IVA.

C.P.V. 45215400-1

11) Classificazione dei lavori:

Le lavorazioni sono riconducibili alle seguenti Categoria:

Lavorazione	Categoria e Classifica	Qualificazione e obbligatoria (s/n)	Importo in Euro	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (s/n)
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1 V	S	€ 4.252.340,24	100	Prevalente	S
Totale 4.252.340,24				100		

12) DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI:

Il programma cronologico prevede che il periodo di durata complessiva dei lavori tra progettazione ed esecuzione sia di 1485 giorni così distinti:

– 45 giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva;

– 1440 giorni naturali e consecutivi per la durata della realizzazione dei lavori di cui:

- ✓ 360 giorni naturali e consecutivi per il LOTTO FUNZIONALE 1;
- ✓ 720 giorni naturali e consecutivi per il LOTTO FUNZIONALE 2;
- ✓ 360 giorni naturali e consecutivi per il LOTTO FUNZIONALE 3.

La durata stimata della concessione è prevista per un periodo di 16 (sedici) anni dall’inizio dei lavori, soggetti ad offerta.

Attesa la specificità dell’appalto, non sono previste opzioni e/o rinnovi.

13) SOCIETA' DI PROGETTO:

L’aggiudicatario avrà facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art 184 del D.lgs. n. 50/2016, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, l’ammontare minimo del capitale sociale della società dovrà essere pari a € 60.000,00.

14) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione

è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

15) REQUISITI GENERALI:

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

16) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Per la presente procedura di gara gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del Codice e della Delibera ANAC attuativa n.464 del 27/07/2022, la comprova dei requisiti deve essere effettuata attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE; tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link su portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato-FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I requisiti generali e speciali di cui ai successivi par. da 16.1 a 16.5, a pena di esclusione, devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa (principio della continuità del possesso dei requisiti di partecipazione). Detti requisiti, individuati come necessari per l'ammissione alla procedura di gara, costituiscono elementi essenziali in mancanza dei quali è inibita la partecipazione alla gara.

16.1 REQUISITI DI IDONEITÀ ART. 83, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016

a) Iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

16.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ART. 83, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 50/2016

a) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 5 esercizi finanziari disponibili non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento e pertanto pari almeno ad € 599.040,00 esclusa;

Si precisa che il requisito del fatturato viene richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, data la rilevanza del servizio di cui al presente affidamento. Segnatamente, il requisito di fatturato viene richiesto per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di comprovata solidità e capacità economico-finanziarie idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo di servizio.

b) Capitale sociale non inferiore a 1/20 (un ventesimo) dell'investimento previsto per l'intervento e pertanto pari almeno ad € 299.520,00;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- Per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati di cui ai punti precedenti non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività, fermo restando l'obbligo del possesso del valore complessivo richiesto.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

16.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ART. 83, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N. 50/2016

- a) Esecuzione negli ultimi cinque anni di servizi affini. Il concorrente deve aver svolto, nei cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara, servizi affini a quelli previsti dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% (cinque per cento) dell'investimento, e pertanto pari almeno ad € 299.520,00
- b) Di aver svolto, nei cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara, almeno un servizio affine a quelli previsti dall'intervento per un importo medio non inferiore al 2% (due per cento) dell'investimento, e pertanto pari almeno ad € 119.808,00;

In alternativa ai requisiti previsti alla precedente lettera a) e b) del presente articolo 16.3 il concorrente, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.P.R. 207/2010, può incrementare di 1,5 volte i requisiti di cui al fatturato globale e capitale sociale previsti rispettivamente alle lettere a) e b) dell'art. 16.2 del presente disciplinare di gara.

Il requisito previsto al punto 16.2 lett. b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dall'art. 95 comma 1 del d.P.R. 207/2010, di cui ai precedenti punti 16.2 lett. a) e b) e 16.3 lett. a) e b), devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al precedente punto 16.2 lett. a) e b).

I requisiti indicati ai precedenti punti 16.2 e 16.3 sono comprovati come di seguito riportato:

- In riferimento a quanto previsto al punto 16.2 lett. a) e b), mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati dalla nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;
- In riferimento a quanto previsto al punto 16.3 lett. a) e b), mediante copia conforme dei contratti e delle relative certificazioni di regolare esecuzione firmate da ciascun committente e riportanti l'indicazione chiara delle prestazioni, del valore e delle date di esecuzione servizi e/o da equivalente documentazione idonea e conforme a quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs 50/2016.

Il presente requisito viene richiesto al fine di assicurare che il concorrente sia in possesso di un'esperienza specifica nel campo della gestione del servizio e di una organizzazione aziendale, nel settore del presente appalto, tale da garantire il corretto espletamento dell'appalto per il Comune di Randazzo.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione nonché copia autenticata dei connessi contratti registrati;

Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, come da modulistica allegata, ovvero allegando copia conforme della documentazione attestante quanto dichiarato.

16.4 REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate dovranno essere in possesso, oltre, ai requisiti previsti dall'art. 95 del DPR 207/2010 anche dell'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità per le seguenti categorie di lavori, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 11, precisamente:

Lavorazione	Categoria e Classifica	Qualificazion e obbligatoria (s/n)	Importo in Euro	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (s/n)
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1 V	S	€ 4.252.340,24	100	Prevalente	S
Totale 4.252.340,24				100		

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione alle condizioni indicate all'art. 61 c. 2 del DPR 207/2010.

16.5 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE

Nel caso in cui il concessionario intende dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai requisiti richiesti come concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per i servizi di progettazione.

Se in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione, dovrà attestare che i requisiti tecnico professionali richiesti dal presente bando sono posseduti dal proprio staff di progettazione costituito ai sensi dell'art. 79 comma 7 del DPR 207/2010.

I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione devono avvalersi di professionisti qualificati da indicare nell'offerta, oppure, in alternativa, partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell'art. 46, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante.

Nel caso di pluralità di professionisti, quest'ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all'art. 46 c. 1 lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016.

Se il concorrente è in possesso di attestazione SOA per sola costruzione dovrà indicare nell'offerta:

- L'operatore economico incaricato della progettazione di cui all'art. 46 c. 1 del D.Lgs. 50/2016;
- Ovvero più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e), del quale il concorrente intende avvalersi;
- Ovvero l'associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'art. 46, comma 1 lett. a), b), c), d) f) del D.lgs. 50/2016, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera e) del D.Lgs. 50/2016, applicando le disposizioni dell'art. 48 D Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'incarico di progettazione, deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.lgs. 50/2016 in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

16.5.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità per i professionisti

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali:

- Sussistono le cause ostative alla partecipazione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- Abbiamo affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165

Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, l'assenza delle cause ostative deve essere dichiarata dai soggetti associati o indicati dal concorrente, compilando preferibilmente il Modello A/prof allegato al presente disciplinare.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il servizio FVOE, secondo quanto disposto dalla Deliberazione dell'ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito **albo** corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:

- c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni (cfr. Modello A/prof e Modello D.G.U.E.), il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo di tutti i professionisti che costituiscono il gruppo di lavoro.

- d) Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: i requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni (cfr. Modello A/prof e Modello D.G.U.E.), i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

- e) Per il geologo che redige la relazione geologica: i requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni (cfr. Modello A/prof e Modello D.G.U.E.), il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni (cfr. Modello A/prof e Modello D.G.U.E.), il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

16.5.2 Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dei professionisti

Il concorrente deve aver svolto negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara, servizi di ingegneria di cui all'articolo 252 del DPR 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare che dovranno essere individuate sulla base dell'elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (D.M. 17 giugno 2016) e per un importo non inferiore all'importo di ognuna delle classi di progettazione di seguito individuate:

Categoria	L. 143/49	G	Importo opere	Destinazione Funzionale
ID delle opere		(grado di complessi tà)	[euro]	
EDILIZIA E.11	I/c	0,95	€ 813.526,48	Edilizia- Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice
STRUTTURE S.03	I/g	0,95	€ 3.312.950,26	Strutture- Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
IMPIANTI IA.01	III/a	0,75	€ 62.251,14	Impianti - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica e industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio

IMPIANTI IA.03	III/c	1,15	€ 212.236,89	Impianti- Impiantielettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - single apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
-------------------	-------	------	--------------	--

Il concorrente, al fine di documentare il requisito richiesto dovrà produrre la dichiarazione di cui al "allegato Modello A/prof" al presente disciplinare, indicando: 1) gli importi dei lavori; 2) il Committente; 3) il soggetto che ha svolto il servizio; 4) la data di inizio e fine espletamento del servizio, nonché di approvazione del progetto; 5) la natura delle prestazioni effettuate.

I servizi valutabili ai fini del soddisfacimento del requisito sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Si precisa che:

Il concorrente deve fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;

I concorrenti che non eseguono direttamente i lavori ma eseguono la sola progettazione essendo in possesso dei relativi requisiti devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui all'art. 95 DPR 207/2010 previsti ai precedenti punti 16.2 e 16.3.

Si avverte che, nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti è necessario che venga indicato quale progettista almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro di residenza.

N.B. I concorrenti che non eseguono direttamente né i lavori né la progettazione devono possedere i requisiti di cui all'art. 95 del DPR 207/2010 previsti ai precedenti punti 16.2 e 16.3 e devono alternativamente dichiarare, in sede di offerta:

- Di avvalersi di progettisti qualificati;
- Di partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti di cui all'art. 46 c. 2 lett. a), b), c), d) e) f) del D.Lgs. 50/2016.

16.5.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE (PER I PROFESSIONISTI)

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 16.5.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 16.5.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 16.5.1 lett. d) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 16.5.1 lett. e) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

17) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 23.2.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Il concorrente, oltre al contratto di avalimento in originale o copia autentica, deve allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

È ammesso l'avvalimento della certificazione di qualità a condizione che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione.

In riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria, c.d. "avvalimento di garanzia", cioè l'avvalimento che si sostanzia nel prestito di strumenti immateriali come il fatturato e il bilancio, al fine di evitare che il prestito di tali requisiti rimanga su un piano meramente astratto e cartolare, è necessario che dal contratto di avalimento emerga, in modo determinato o determinabile e non quale semplice forma di stile, l'impegno dell'avvalsa sia a diventare un garante dell'impresa ausiliata sul versante economico-finanziario sia a vincolarsi finanziariamente nei confronti della stazione appaltante.

È stato ritenuto, infatti, che il contratto debba contenere tale impegno analogamente alla necessaria specifica indicazione delle risorse messe a disposizione che dà concretezza all'obbligo dell'ausiliaria di fornire all'ausiliata i mezzi necessari.

Nel caso relativo di ATI, il raggruppamento, inteso non quale soggetto unitario, ma quale unione di soggetti distinti, deve soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che

lo compongono. Il raggruppamento può cioè soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono in quanto non soggetto unitario, ma frutto dell'unione di soggetti distinti.

E' inapplicabile il soccorso istruttorio per colmare le lacune del contratto di avvalimento apportandovi integrazioni postume, posto che tale documento rappresenta il presupposto per la partecipazione alla gara fornendo all'avvalente il requisito mancante.

E' invece ammesso, non essendo inficiato il possesso dei requisiti, l'integrazione del contratto di avvalimento al fine di chiarire la piena responsabilità solidale del concorrente e dell'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 26, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

18) SUBAPPALTO

Per la presente procedura è ammesso il ricorso al subappalto nei termini di Legge e secondo quanto disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

19) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore dell'investimento (escluso IVA) e precisamente di importo pari ad € 119.808,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- 3) Cauzione art. 183, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, a favore del Comune di Randazzo, pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del valore dell'investimento e pertanto dell'importo complessivo pari ad € 149.760,00, a garanzia per il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno.

La cauzione per il rimborso delle spese di progettazione può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di:

- Fidejussione bancaria, rilasciata da aziende di credito, autorizzate a norma di legge;
- Polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni;
- Fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

L'autorizzazione deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione per le spese di progettazione deve:

- Avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e assicurative, dovranno essere presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48 c. 6 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti le garanzie assicurative e fideiussorie devono necessariamente essere intestate da tutti i componenti del costituendo raggruppamento.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di Concessione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia dovrà essere intestata a: Comune di Randazzo

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Servizio Tesoreria Comunale di Randazzo;
- c. Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. Contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4. Avere validità per **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. Prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. Contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori [180] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- Documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è

sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

20) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'A.N.A.C.:

ai sensi dell'art. 1 comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266, e della delibera dell'Autorità medesima n. 1197 del 18 dicembre 2019 per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di: **€ 200,00 (euro duecento/00)**.

Il versamento della contribuzione va effettuato esclusivamente secondo le modalità stabilite dalle "istruzioni operative" in vigore, pubblicate sul sito dell'Autorità. Qualora l'operatore economico che partecipa alla procedura di scelta del contraente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, deve richiedere che venga effettuato un nuovo versamento con una delle modalità ammesse:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento da stampare e allegare alla documentazione di gara sulla piattaforma telematica. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, alla documentazione di gara sulla piattaforma telematica.

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

21) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

L'INTERO PROCEDIMENTO DELLA GARA È TELEMATICO.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i documenti richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute.

La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma telematica, accessibile tramite il portale istituzionale di questa C.U.C., all'indirizzo <https://taorminaetna.acquistitelematici.it> a cui sono state demandate tutte le operazioni di gara.

22) DATA PUBBLICAZIONE, SOPRALLUOGO E TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE e :

Termine ricezione delle offerte: 17/0/7 2023 - ore 13,00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 30/06/2023 - ore 13,00

Data apertura buste: sarà successivamente comunicata attraverso pubblicazione sulla piattaforma della C.U.C.

22.1 Sopralluogo

Ai sensi dell'articolo 79, co. 2 del Codice, ai fini della presentazione dell'offerta l'operatore economico deve procedere, a pena di esclusione, alla visita dei luoghi di esecuzione dell'appalto.

Il sopralluogo dovrà essere svolto:

i. in caso di operatore economico singolo, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:

- a) legale rappresentante;
- b) direttore tecnico;
- c) personale dipendente, munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante.

Non è necessario che la procura sia conferita per atto pubblico notarile;

d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita procura speciale da parte del legale rappresentante dell'operatore economico avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l'offerta in modo consapevole. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;

ii. in caso di un costituendo R.T.I. o consorzio ordinario, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:

- a) legale rappresentante di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario;
- b) direttore tecnico di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario;
- c) personale dipendente di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, munito di procura speciale sottoscritta dal proprio legale rappresentante. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;

d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita procura speciale da parte del legale rappresentante di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l'offerta in modo consapevole. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;

iii. in caso di un costituito R.T.I. o consorzio ordinario, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:

a) legale rappresentante del mandatario, ovvero legale rappresentante di uno dei mandanti, purché munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario; non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;

b) direttore tecnico del mandatario ovvero direttore tecnico di uno dei mandanti, purché munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario; Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;

c) personale dipendente del mandatario, munito di procura speciale sottoscritta dal proprio legale rappresentante ovvero personale dipendente di uno dei mandanti, purché munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;

d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita procura speciale da parte del legale rappresentante del mandatario avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite

le prestazioni oggetto dell'appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l'offerta in modo consapevole. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;

iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:

a) legale rappresentante del consorzio;

b) direttore tecnico del consorzio;

c) personale dipendente del consorzio, munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;

d) legale rappresentante della consorziata esecutrice, munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;

e) direttore tecnico della consorziata esecutrice, munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;

f) personale dipendente della consorziata esecutrice, munito di procura sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;

g) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita procura speciale da parte del legale rappresentante del consorzio avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le

prestazioni oggetto dell'appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l'offerta in modo consapevole. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile.

Il sopralluogo potrà essere svolto solo previo appuntamento da richiedere, a mezzo pec all'indirizzo protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it, **entro e non oltre il 22 giugno 2023**.

Alla richiesta di sopralluogo dovrà essere allegato il documento d'identità del richiedente, del delegato e di chiunque altro intenda partecipare al sopralluogo.

Il Comune di Randazzo comunicherà, dopo la scadenza del suddetto termine per la richiesta, a mezzo pec, il giorno e l'ora in cui l'operatore economico dovrà effettuare il sopralluogo.

Al momento del sopralluogo l'operatore economico dovrà recare con sé, in duplice copia, il modello di attestazione di avvenuto sopralluogo allegato al presente Disciplinare sub **Allegato 5**; in quella sede una di tali copie sarà sottoscritta dal rappresentante della Stazione Appaltante e sarà riconsegnata

all'operatore economico.

Al momento della presentazione dell'offerta, l'operatore economico dovrà scansionare e caricare sulla Piattaforma Telematica, all'interno della Documentazione amministrativa, senza necessità di apporre la sua firma digitale, la propria copia del modello di attestazione di avvenuto sopralluogo munita di firma analogica del rappresentante della Stazione Appaltante.

La mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione appaltante è sanabile mediante soccorso istruttorio ex articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti.

Le spese sostenute, a qualunque titolo, ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a carico dell'operatore economico.

23) CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, entro e non oltre il giorno indicato al precedente paragrafo 22), pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Decorso il termine il termine per la ricezione delle offerte non sarà reputata valida alcuna ulteriore offerta, neppure se sostitutiva, o integrativa, o migliorativa, di offerta precedente.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta A – Documentazione Amministrativa

Dovranno essere inseriti a pena di esclusione i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente firmati digitalmente:

- Domanda di partecipazione redatta, in bollo “preferibilmente secondo il *“Modello A-Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative”* e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE):

Il concorrente compila nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE, come previsto nell'allegato 1 Istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 e conformemente alle linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016. Il DGUE è reso disponibile in formato elettronico editabile presso l'indirizzo <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il medesimo modello DGUE è in ogni caso reperibile all'indirizzo internet <https://taorminaetna.acquistitelematici.it>.

Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato al paragrafo 19.1):

- Dichiarazioni integrative:

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante la presentazione del "Modello A-Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" predisposto dalla Stazione Appaltante.

Ciascuna ausiliaria e mandante rende le dichiarazioni integrative di cui sopra, allegandole al proprio DGUE.

- Garanzia provvisoria costituita da fideiussione bancaria, oppure polizza assicurativa, oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, pari ad€ 119.808,00, pari al 2% dell'importo presunto dell'affidamento, valida per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine di ricevimento delle offerte, rilasciata in conformità e nell'osservanza delle modalità previste dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016 e s.m. ed i. Tale garanzia dovrà essere corredata, a pena

di esclusione, da un preciso impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice, nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 93, comma 5, D.lgs. 50/2016. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 (trenta) giorni dalla aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. È fatta salva la possibilità di ridurre l'importo della cauzione provvisoria qualora ricorrano le circostanze previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016. La cauzione dovrà essere conforme allo schema tipo al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 nonché risultare priva di qualsivoglia condizione e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e l'operatività entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

- Cauzione di cui all'art. 183 comma 13 primo periodo D.lgs 50/2016: l'offerta deve essere corredata da una cauzione, in misura pari al 2,5% (duevirgolacinque per cento) dell'importo dei lavori, come desumibile dallo studio di fattibilità, per un importo pari a € 149.760,00;
- I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
- PASSOE, sottoscritto dai legali rappresentanti, che attesta l'avvenuta registrazione al servizio FVOE, secondo quanto disposto dalla Deliberazione dell'ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.
- In caso di avalimento, in aggiunta alla sopra elencata documentazione, dovrà essere presentata la documentazione di cui all'art. 89 D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i.
- Si precisa che la domanda di partecipazione che precede e il DGUE, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituendi, dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.
- In caso di ATI già costituite, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, copia del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito all'impresa capogruppo, con scrittura privata autenticata

corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici.

- In caso di Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti o GEIE, dovrà altresì essere presentato, a pena di esclusione dalla gara, rispettivamente copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, o copia del contratto di GEIE.
- Per le ATI non ancora costituite dovrà altresì essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno dei soggetti che costituiranno l'ATI, dalla quale risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella dichiarazione e qualificato capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e che si uniformeranno alla disciplina vigente. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara come parti di raggruppamenti. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti partecipanti coinvolti.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- Il concorrente allega:
 - a) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

Nel caso in cui le imprese concorrenti possiedano l'attestazione di qualificazione SOA esclusivamente per attività di costruzione e non per la progettazione, dovrà essere presentata:

- dichiarazione dei liberi professionisti singoli o dei legali rappresentanti degli studi associati, delle società di professionisti e delle società di ingegneria, dei consorzi stabili di progettazione e delle consorziate da essi indicati, di cui all'art. 46, c. 1 lett. a), b), c), d), f) del D.Lgs. 150/2016 associati o indicati dal concorrente compilata preferibilmente sul "Modello "A/prof" al presente disciplinare. La dichiarazione sarà sottoscritta dal libero professionista singolo o dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti sopra indicati; nel caso di associazione temporanea la dichiarazione dovrà essere redatta dai singoli soggetti che costituiscono l'associazione.

- In caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili o consorziati di cui all'art. 46 c. 1, lett. b), c), f) del D.Lgs. 50/2016, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 2 del D.Lgs 50/2016 possono essere rilasciate dal legale rappresentante di ciascuna impresa, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti terzi indicati nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. L'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere resa anche per i cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando.

La dichiarazione dovrà essere redatta anche dal professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

23.1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE, come previsto nell'allegato 1 Istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 e conformemente alle linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016. Il DGUE è reso disponibile in formato elettronico editabile presso l'indirizzo <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il medesimo modello DGUE è in ogni caso reperibile all'indirizzo internet <https://taorminaetna.acquistitelematici.it>.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 23.2.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

7) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 15 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Tale dichiarazione deve essere resa, a cura del legale rappresentante/procuratore, anche in nome e per conto di tutti gli altri soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 16.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 16.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 16.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

23.2) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

23.2.1) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali, (contenute nel "Modello A-Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" già predisposto):

1. Indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
2. Dichiarare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara, non sono oppure sono cessati dalla carica i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
4. Dichiarare [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, al Decreto - Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile

2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), lett. c-bis), lett. c-ter), lett. c-quater), lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

5. Dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;

6. Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

7. Di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Randazzo.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

8. Dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. Dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

11. Autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- 12.** Di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, nel bando di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto;
- 13.** Di rispettare, all'interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- 14.** Che l'impresa non si trova nella situazione, costituente causa di esclusione dalle gare per l'affidamento dei lavori pubblici, di cui alla Legge 22/11/2002, n.266;
- 16.** Di mantenere le posizioni previdenziali ed assicurative così come indicato nel *Modello A – Istanza*;
- 17.** Di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
- 18.** Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 19.** Di aver indicato - in fase di registrazione al Portale - un indirizzo di posta elettronica certificata quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, consapevole che l'indicazione dell'indirizzo E- mail PEC presente sull'anagrafica del Portale costituisce, agli effetti di legge, elezione di domicilio digitale; qualora necessario - di autorizzare comunque l'Ente all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs. 50/2016 a mezzo PEC all'indirizzo indicato nell'anagrafica del Portale;
- 20.** Di aver costituito la garanzia provvisoria in conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara, all'art. 93 del D.lgs. 90/2016 e (in caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione) ai modelli di cui al D.M. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004, allegata alla presente istanza;
- 21.** Di aver costituito cauzione art. 183, comma 13, primo periodo, del D.Lgs, 50/2016, a favore del Comune di Randazzo, pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del valore dell'investimento dell'importo complessivo pari ad € 149.750,00, a garanzia per il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno.
- 22.** Aver ottenuto l'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 93 c. 8 del D.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso di Ati o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;

23. Di essere consapevole ed accettare la condizione prevista dal disciplinare di gara che “la presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della C.U.C. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la CUC da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale”;

24. Che le copie di tutti i documenti allegati all’istanza e/o all’offerta in formato elettronico sono conformi all’originale in quanto sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005;

25. Che l’impresa risulta essere iscritta al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un’attività imprenditoriale esercitata ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto;

26. Di aver conseguito un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 5 esercizi finanziari disponibili (2017 – 2018 – 2019– 2010 – 2021) non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento e pertanto pari almeno ad € 5.999.040,00 esclusa;

27. Che il capitale sociale posseduto risulta essere non inferiore a 1/20 (un ventesimo) dell’investimento previsto per l’intervento e pertanto pari almeno ad €299.520,00;

28. Di aver svolto, nei cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara, servizi affini* a quelli previsti dall’intervento per un importo medio non inferiore al 5% (cinque per cento) dell’investimento, e pertanto pari almeno ad € 299.520,00

29. Di aver svolto, nei cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara, almeno un servizio affine a quelli previsti dall’intervento per un importo medio non inferiore al 2% (due per cento) dell’investimento, e pertanto pari almeno ad € 119.808,00;

30. In alternativa ai requisiti previsti ai precedenti punti 28 e 29 il concorrente, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.P.R. 207/2010, può incrementare di 1,5 volte i requisiti di cui ai precedenti punti 26 e 27;

31. Che l'impresa risulta essere in possesso Certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 87 del D. Lgs. 50/2016 conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001;

34. (eventuale) indica, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 indicando, la parte del servizio eventualmente da subappaltare;

35. Che l'operatore intende realizzare i lavori direttamente ovvero affidarli a terzi, dichiarando in ogni caso il possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativi di cui all'art. 16.4;

36. Di essere consapevole ed accettare la condizione che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche

37. Che l'operatore intende dar corso alla progettazione direttamente ovvero avvalendosi di professionisti incaricati dichiarando in ogni caso il possesso dei requisiti per la progettazione di cui al precedente art. 16.5 del presente Disciplinare di Gara, mediante il predisposto modello allegato "Modello A/prof" ..

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

37. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 37, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

23.2.2) DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

a) PASSOE secondo quanto disposto dalla Deliberazione dell'ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

b) Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; e (in caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione) ai modelli di cui al D.M. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004, di cui si allega copia.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

c) Documento attestante la Cauzione art. 183, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, a favore del Comune di Randazzo, pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del valore dell'investimento.

d) Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle lavorazioni di cui all'art. 16.4, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al citato Regolamento;

e) Certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 87 del D. Lgs. 50/2016 conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001;

h) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, contenente quanto indicato nel modello "ModelloB" al disciplinare di gara;

i) Attestazione di avvenuto sopralluogo.

23.2.3) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 19.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione attestante:

a. L'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il

mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- **In caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 23.2.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

24) CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta telematica “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- 1. Progetto definitivo dell'intervento**
- 2. Modalità di gestione**
- 3. Schema di Contratto di concessione**

24.1). Progetto definitivo dell'intervento

Elaborati da predisporre sulla base del Progetto Preliminare posto a base di gara e redatti secondo quanto previsto dagli articoli dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010 sottoscritti dai tecnici, abilitati ai sensi di legge, che faranno parte della struttura di progettazione definitiva ed esecutiva.

Si precisa che , all'interno degli elaborati progettuali componenti il progetto definitivo, non devono essere in alcun modo indicati i tempi di realizzazione dell'opera, a pena di esclusione.

Ciascuno degli elaborati costituenti l'offerta tecnica e il progetto definitivo, da presentare in sede di offerta ai sensi del presente articolo, dovranno essere integralmente e puntualmente adeguati e aggiornati nei loro contenuti al D.Lgs. 50/2016 ss.m.ii. e alle relative disposizioni regolamentari e attuative.

A tal fine non saranno ammesse clausole di stile di carattere generale, che in luogo del richiesto integrale e puntuale adeguamento normativo e contenutistico, si limitino, per le disposizioni normative abrogate, ad effettuare un generico rinvio alle analoghe disposizioni della normativa vigente in materia di Contratti Pubblici.

Gli eventuali elaborati progettuali non adeguati e aggiornati sotto il profilo normativo e contenutistico nei termini anzidetti, verranno considerati come mancanti e pertanto non potranno essere valutati dalla Commissione giudicatrice, determinando di conseguenza l'incompletezza dell'offerta tecnica.

24.2) Modalità di gestione

Dovrà essere prodotta una relazione composta da un massimo di 30 cartelle (facciate formato A4) che descriva nel complesso le modalità di realizzazione e concessione dei loculi cimiteriali, il controllo e assistenza delle attrezzature, con indicazione delle proposte migliorative eventualmente offerte. La stessa dovrà contenere una proposta tecnico organizzativa articolata, tenuto conto dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo al successivo paragrafo 26.1.

Non sono ammessi ulteriori allegati alla predetta relazione.

24.3) Schema di Contratto di concessione

Dovranno essere indicate in uno specifico documento le eventuali modifiche e/o integrazione allo *Schema di Contratto* posto a base di gara, contenente quanto previsto nel bando e nel disciplinare in ordine alle prescrizioni contrattuali, la previsione della cauzione di cui all'art. 183, comma 13, terzo periodo del Codice, nonché:

- Modalità di redazione dei progetti esecutivi;
- La specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
- La specificazione dei poteri di controllo dell'Amm.ne Aggiudicatrice, tramite il Responsabile del Procedimento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, in fase di esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e durante la fase di gestione dell'intervento;
- La specificazione delle caratteristiche dei servizi da prestare e della loro gestione;
- La previsione delle garanzie e coperture assicurative da prestare all'atto della stipula del contratto, di cui ai precedenti punti;
- Le modalità di revisione del piano economico finanziario;
- I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
- La specificazione dei poteri di controllo del concedente durante la fase di gestione dell'intervento;
- Quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con l'indicazione del soggetto (concedente o concorrente) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui esso si avveri;
- L'obbligo di consegnare l'intervento realizzato al termine della concessione in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della amministrazione aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa.

Inoltre, la bozza di convenzione deve prevedere:

- Clausole sulla risoluzione del contratto per fatto del Concessionario;
- Clausole sull'applicazione di penali e/o sanzioni a carico del Promotore per ritardato inizio e/o conclusione nella realizzazione delle opere ed anche per inadempienze contrattuali nell'attività di gestione;
- Clausole sulla risoluzione del contratto in caso di mancato adeguamento tecnologico alle dotazioni standard che verranno riconosciute anche in futuro (normalmente adeguate a strutture analoghe nella medesima area geografica);

- Clausole sulle modalità di adeguamento delle tariffe e le modalità per l'eventuale riequilibrio economico finanziario sia a favore della Amministrazione che a favore del Concessionario;
- una clausola che specifichi che il Concessionario sarà l'unico responsabile degli obblighi inerenti la realizzazione delle opere previste dal presente intervento di finanza di progetto.

La bozza di convenzione non può contenere clausole che prevedano una qualsiasi assunzione di responsabilità da parte del Comune di Randazzo per i contratti stipulati dal Concessionario ne clausole di recesso ovvero di risoluzione del contratto a giudizio del Concessionario, salvo il caso di inadempimenti di eccezionale gravità. La bozza di convenzione dovrà specificare espressamente che il concessionario aggiudicatario nulla potrà pretendere a nessun titolo dall'Amministrazione aggiudicatrice nel caso di impossibilità di realizzazione parziale o totale dell'opera per cause indipendenti dall'Amministrazione stessa.

A pena di esclusione dalla gara, la bozza di convenzione non deve contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che devono essere riportati soltanto nel piano economico finanziario, di cui alla Busta C (ad esempio: prezzi, durata della concessione, tempi di esecuzione lavori, ecc.).

Si precisa che nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai Concorrenti in relazione alle elaborazioni e studi inerenti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche comprese nell'Offerta.

Tutti gli elaborati facenti parte dell'Offerta tecnico-qualitativa dovranno essere sottoscritti, pena l'esclusione dalla gara, dal legale rappresentante della società o dal procuratore (inclusi gli elaborati grafici di qui al punto II sottoscritti anche dal/dai progettista/i) con firma digitale. In tale ultimo caso, se la procura non risulta iscritta presso la Camera di Commercio, dovrà essere provata mediante la presentazione di altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

Si precisa che l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 23.

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 26.1.

NOTA BENE: a pena di esclusione dalla gara, l'Offerta Tecnica non deve contenere riferimenti ad elementi economici che devono essere riportati soltanto nell'Offerta Economica, di cui alla busta C.

25) CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione:**

A. Piano Economico e Finanziario (di seguito, anche PEF) asseverato, a pena di esclusione, da un istituto di credito autorizzato o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966. Il predetto piano dovrà risultare completo di conto economico, stato patrimoniale, prospetto dei flussi di cassa del progetto per tutta la durata della concessione e documentare i principali indici di redditività (VAN e TIR). Nonché risultare completo di foglio relativo alle modalità di calcolo dei ricavi con particolare riguardo alle tariffe applicate ed ai costi di gestione. Dovrà altresì risultare la fonte di finanziamento, con particolare riferimento ai finanziamenti bancari a medio - lungo termine ed essere evidenziato l'importo residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, che al termine della concessione dovrà essere pari a zero.

Il PEF offerto deve essere strutturato con le stesse voci del PEF posto a base di gara, con eventuali aggiunte, ove necessario ed accompagnato da una relazione esplicativa.

Il piano economico-finanziario dovrà altresì indicare l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art. 2578 cc; tale importo non può superare il 2,5% del valore dell'investimento previsto dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Dal piano economico-finanziario dovrà, inoltre, emergere – ai sensi dell'art. 183, comma 9 del Codice -il preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori; non richiesta qualora il concorrente dichiari di finanziare con propri mezzi l'operazione.

Il PEF dovrà contenere il Quadro Tecnico Economico dell'intervento coerente con la proposta offerta

Il Piano Economico e Finanziario dovrà essere sottoscritto, a pena l'esclusione dalla gara, dal legale rappresentante della società o da un procuratore. In tale ultimo caso, se la procura non risulta iscritta presso la Camera di Commercio, dovrà essere provata mediante la presentazione di altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, il Piano Economico e Finanziario dovrà essere sottoscritto, pena l'esclusione dalla gara:

a) dall'impresa mandataria in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario costituiti;

b) da tutte le imprese mandanti in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo.

B. Elenco prezzi e computo metrico estimativo redatti sulla base di quelli posti a base di gara e riferiti al Prezzario regionale della Sicilia. Il proponente dovrà indicare tutte le spese tecniche per il completamento dei lavori previsti nel suddetto piano economico finanziario sottoposto a valutazione.

C. Una dichiarazione di offerta, la quale dovrà indicare, sia in cifre che in lettere:

- La percentuale di sconto, da applicarsi sulle singole voci tariffarie da praticarsi agli utenti;
- La riduzione del periodo di concessione previsto in gara. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero complessivo di anni, sia in cifre che in lettere;
- I tempi previsti per la realizzazione dell'opera. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero dei giorni di lavoro che il concorrente intende offrire per la realizzazione dell'opera.

A tale dichiarazione si dovrà allegare, a pena di esclusione, il CRONOPROGRAMMA da NON inserirsi pertanto, nella sezione offerta tecnica.

Le dichiarazioni di offerta, devono essere espresse sia in cifre che in lettere e riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più di due decimali, il Comune procederà automaticamente all'arrotondamento per difetto, qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso, qualora la terza cifra sia compresa tra sei e nove.

Nel caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta indicata in lettere.

Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed in equivoca dell'Impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali condizionate e pertanto saranno escluse dalla procedura di gara.

L'offerta economica si intende determinata valutando tutti i costi, a carico del concorrente, da sostenere per: la spesa del personale, spese di ammortamento delle attrezzature, spese per il trasporto e di smaltimento/recupero/riciclaggio, spese di ammortamento e/o nolo delle macchine operatrici, spese di formazione, spese di sicurezza diretta, spese per i prodotti di consumo, spese generali aziendali, spese contrattuali, spese per polizze, spese per uffici, depositi, piattaforme, ecc, margine/utile d'impresa e quant'altro necessario per il regolare svolgimento del servizio come già riportato negli elaborati progettuali.

L'offerta economica dovrà avere una validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

L'offerta, inoltre, dovrà altresì riportare:

a) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

b) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

26) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
ELEMENTI QUALITATIVI	70
OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE	30
<i>TOTALE</i>	100

26.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Ai sensi dell'articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l'offerta è valutata in base ai criteri e sub criteri di seguito indicati:

CRITERI DI NATURA QUALITATIVA			
Criteria	Pesi (punteggio massimo)	Sub-criteri	Sub-pesi

A1 Qualità progettuale	30	A.1.1 Completezza e pregio tecnico, strutturale ed architettonico. Criteri di valutazione saranno la qualità complessiva dell'intervento da un punto di vista del grado di dettaglio architettonico, l'inserimento delle opere da realizzare nel contesto di riferimento, l'impatto ambientale, la fattibilità delle soluzioni tecniche proposte, la qualità dei materiali impiegati e l'adozione di soluzioni estetiche e funzionali delle finiture.	20
		A.1.2 Innovazioni costruttive ed impiantistiche Saranno valutate le innovazioni costruttive ed impiantistiche per un valore massimo di 10 punti. Criteri di valutazione: saranno oggetto di valutazione le soluzioni innovative presentate, l'affidabilità delle soluzioni costruttive e tecnologiche volte ad assicurare il miglioramento dell'efficienza costruttiva e funzionale nonché le migliorie relative all'implementazione di soluzioni tecnologiche innovative.	10
A 2 Mitigazione dell'impatto del cantiere.	5	Il concorrente dovrà esplicitare le modalità operative che si intendono impiegare al fine di migliorare l'allestimento del cantiere; sarà attribuito un maggior punteggio alle proposte che contemplino la messa in atto di azioni e procedure volte a perseguire il più alto grado di diminuzione dell'impatto del cantiere nel rispetto delle seguenti esigenze: <ul style="list-style-type: none"> ottimizzazione dell'accessibilità e della movimentazione dei mezzi, sulla viabilità interna ed esterna, con particolare riferimento agli orari e modalità di carico/scarico e con particolare attenzione alle vie d'accesso al sito di intervento; Saranno, inoltre, valutate positivamente la chiarezza espositiva e l'immediata valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi di queste produzioni.	5
A 3 Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del	3	Il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.	PRESENTE – 5 NON PRESENTE – 0

<p>sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001</p>		<p>Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 28 – Costruzione), in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce gli estremi della Certificazione in corso di validità allegandone copia nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica. In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I.</p> <p>In caso di consorzio il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indicata.</p> <p>Si specifica che tali certificazioni potranno essere possedute da un componente del R.T.I.</p>	
<p>A 4 Modalità di gestione</p>	<p>20</p>	<p>Saranno oggetto di valutazione fino alla concorrenza di massimo 20 punti, le modalità di gestione.</p> <p>Criteri di valutazione saranno: le modalità con le quali ciascun concorrente intende gestire l'area cimiteriale oggetto dell'intervento tenuto conto anche del rapporto che si instaurerà sia con l'Amministrazione aggiudicatrice che con gli utenti ed i residenti.</p>	<p>20</p>
<p>A 5 Qualità e consistenza dello schema di contratto di concessione</p>	<p>10</p>	<p>Criteri di valutazione saranno: la completezza, l'approfondimento e il dettaglio delle eventuali proposte di modifica o integrazioni dello Schema di Contratto posto a base di gara. Tali modifiche e/o integrazioni dovranno avere il carattere di migliorie del testo di riferimento dello Schema di Contratto posto a base di gara, pena la mancata accettazione e valutazione. Il Concorrente ha l'obbligo di limitarsi a produrre solo il testo degli articoli che intende modificare rispetto al testo di riferimento dello Schema di Contratto posto a base di gara.</p>	<p>10</p>
<p>TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA</p>			<p>Max 70 punti</p>

CRITERI DI NATURA QUANTITATIVA			MAX PUNTI 30
<i>Criteria</i>	<i>Pesi (punteggio massimo)</i>	<i>Sub-criteri</i>	<i>Sub-pesi</i>
B.1	30	B.1.1 Ribasso percentuale sui tempi di durata della concessione. Il concorrente dichiarerà, in forma di ribasso percentuale, la riduzione dei tempi di durata della concessione.	5
		B.1.2 Ribasso percentuale sul costo dei loculi. Il concorrente dichiarerà, in forma di ribasso percentuale, la riduzione del costo dei loculi da applicare all'utenza in diminuzione rispetto al piano economico finanziario.	10
		B.1.3 Ribasso percentuale sul costo delle tumulazioni estumulazioni. Il concorrente dichiarerà, in forma di ribasso percentuale, la riduzione del costo dei servizi di tumulazioni ed estumulazioni da applicare all'utenza in diminuzione rispetto al piano economico finanziario.	5
		B.1.4. Ribasso percentuale sul costo dell'illuminazione votiva Il concorrente dichiarerà, in forma di ribasso percentuale, la riduzione del costo del servizio dell'illuminazione votiva da applicare all'utenza in diminuzione rispetto al piano economico finanziario.	5
		B.1.5 Ribasso percentuale sui tempi di durata dei lavori Il concorrente dichiarerà, in forma di ribasso percentuale, la riduzione dei tempi di esecuzione delle opere da realizzare.	5
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA ECONOMICA			Max 30 punti

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$P_i = \sum [W_i * V_{ai}]$$

n

dove:

P_i= Punteggio dell'offerta i-esima;

n = Numero totale dei requisiti;

W_i= Peso o punteggio attribuito al requisito(i);

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno.

Si precisa che per determinare i coefficienti **V_{ai}** occorre distinguere tra:

1) coefficienti **V_{ai} di natura qualitativa** (offerte tecniche: elementi di valutazione A.1.1, A.1.2, A.2., A.4 e A.5).

2) coefficienti **V_{ai} di natura quantitativa** (offerta tecnica: elementi di valutazione A.3).

3) coefficienti **V_{ai} di natura quantitativa** (offerta temporale: elementi di valutazione B.1.5).

4) coefficienti **V_{ai} di natura quantitativa** (offerta economica: elementi di valutazione B.1.1, B.1.2, B.1.3 e B.1.4).

1) Per quanto riguarda i coefficienti **V_{ai} di natura qualitativa** (offerte tecniche sub-criteri A.1.1, A.1.2, A.2., A.4 e A.5) tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. In particolare, per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario attribuisce il seguente punteggio:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel	0.5

	Disciplinare di gara, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9

ECCELLENTE	<p>Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.</p>	1
-------------------	--	----------

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni sub criterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla seconda cifra decimale: qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la terza cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto (*Vai*) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun sub criterio (A.1.1, A.1.2, A.2., A.4 e A.5).

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla seconda cifra decimale: qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la terza cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

2) Per quanto riguarda i coefficienti *Vai* di natura quantitativa dell'offerta tecnica, relativi agli elementi di valutazione A.3, essi saranno attribuiti secondo le indicazioni riportate in precedenza nella tabella di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'art. 26.1 relativamente a detti sub-criteri..

3) Per quanto riguarda i coefficienti *Vai* di natura quantitativa (offerta tempo – criterio B.1.5) sarà applicata la seguente formula, adoperando il metodo dell'interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ossia a quella che non prevede ribasso percentuale temporale) e il coefficiente uno all'offerta più conveniente (ossia a quella che offre massimo ribasso percentuale temporale):

$$Vai = Ta / Tmax$$

dove:

Vai= Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1

Ta = Valore (ribasso percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori posti a base di gara) offerto dal concorrente (a)

Tmax = Valore (ribasso percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori posti a base di gara) dell'offerta più conveniente.

Per quanto concerne l'offerta temporale il coefficiente **Ta** indica il ribasso percentuale unico sui tempi di esecuzione indicato nell'offerta economica-temporale presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto **Vai** sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio B.1.5

Il prodotto (**Vai * Wi**) sarà arrotondando alla seconda cifra decimale: qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la terza cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

A tal proposito, si evidenzia che la soglia stabilita dall'Ente Appaltante è pari al 20%. Pertanto, eventuali ribassi superiori al 20% saranno ricondotti alla soglia massima.

4) Per quanto riguarda i coefficienti **Vai** di natura quantitativa (offerta economiche: B.1.1, B.1.2, B.1.3 e B.1.4) sarà applicata la seguente formula,

$$C(a) = (Pi/PO)\alpha$$

Ove:

C(a) = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito economico, variabile tra 0 e 1

Pi = Valore(ribasso) offerto dal concorrente (a) rispetto al valore economico posto a base d'asta

PO = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente rispetto al valore economico posto a base d'asta

$\alpha = 0,3$

Il valore così ottenuto **Vai** sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun sub criterio (B.1.1, B.1.2, B.1.3 e B.1.4).

Il prodotto (Vai * Wi) sarà arrotondando alla seconda cifra decimale: qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la terza cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

27) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice sarà nominata da questa C.U.C., ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77 comma 9 del codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice.

Ai fini della costituzione della suddetta Commissione, questa C.U.C. nel periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituita presso l'ANAC di cui all'art. 77 del Codice, continuerà ad applicare le regole di cui all'art. 8 della L.R. 12/2011 e, pertanto, richiederà alla competente sezione Provinciale dell'UREGA la designazione di due esperti tra gli iscritti all'Albo Regionale.

Dal momento in cui sarà operativo l'Albo di cui all'art. 78 del Codice, le commissioni giudicatrici saranno costituite con le regole stabilite dagli artt. 77 e 78 del Codice ed in conformità con le indicazioni fornite dalle Linee Guida ANAC n. 5 approvate con delibera n. 4/2018.

28) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse sonoacquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Stante l'utilizzo da parte della CUC di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza degli operatori.

E' altresì possibile seguire lo svolgimento della gara telematica e interagire con la commissione di gara, accedendo alla piattaforma telematica con le credenziali acquisite in fase di iscrizione.

Sarà data comunicazione agli operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, degli esiti della seduta pubblica.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno sempre in modalità telematica e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica

Fase1 – Validazione documentazione amministrativa

La prima fase della seduta di gara (IN FORMA PUBBLICA) prevede l'analisi e la validazione della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, nominata con la modalità precedentemente descritta, una volta abilitata ad accedere alla piattaforma telematica mediante l'inserimento di password personali nel giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, accederà al fascicolo del partecipante in cui vengono riepilogati i suoi dati essenziali ed elencati i documenti amministrativi presentati. Sulla base della documentazione contenuta nella **busta amministrativa**, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara, nello specifico la Commissione dovrà;
 - Visualizzare ciascun documento caricato dal candidato selezionando il documento stesso;
 - Visualizzare se è stata apposta la firma digitale (ove richiesto) e se la stessa è valida visualizzando i dati relativi al certificato di firma digitale;
 - Validare ciascun documento; una volta analizzato un documento, la commissione potrà modificarne lo stato in:
 - o **Valido** se il documento è ritenuto valido ai fini di gara;
 - o **Non valido** se il documento è ritenuto non valido ai fini di gara;
 - o **Ammesso con riserva** per sospendere momentaneamente la seduta e richiedere integrazioni al concorrente
- b) Verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base ai documenti contenuti nella documentazione amministrativa, sono fra di loro in situazione di controllo e in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
- c) Verificare che i consorziati costituiti nei modi previsti dall'art. 45 del D.lgs 50/2016, il quale sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara.
- d) La Commissione di gara, ove lo ritenesse opportuno, potrà altresì procedere, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base

delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.

La Commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, si riserva la facoltà di effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella documentazione amministrativa, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016, con riferimento eventualmente ai concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

La Commissione di gara, in prosecuzione della prima seduta pubblica, oppure in sedute successive a causa del numero dei concorrenti o per altri intervenuti motivi, procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e di quelli specifici;

Nei casi previsti, la Commissione di gara applica il soccorso istruttorio. Pertanto, la procedura di gara viene sospesa per il tempo utile all'inoltro ed alla verifica della documentazione sanante.

Fase2 – Validazione offerta tecnica

La Commissione giudicatrice procede in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste telematica **"Offerta tecnica"**, alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e dall'attribuzione agli stessi dei relativi punteggi.

Si premette che, non si effettua la verifica delle buste tecniche in seduta pubblica in quanto, nelle procedure telematiche, le buste tecniche possono essere aperte in seduta riservata.

A tal proposito, il Consiglio di Stato (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388) ha affermato tra l'altro il principio che: "l'utilizzo di gare interamente telematiche comporta la "tracciabilità" di tutte le operazioni e che la correttezza e l'intangibilità risulta, in questo caso, garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni, anche in assenza dei concorrenti."

Sullo stesso tema il Consiglio di Stato, con diverse sentenze (Cons. Stato, V°, 29/10/2014, 5377 - Cons. Stato, III°, 5/12/2014, 6018), conferma che, nel caso di procedure telematiche, l'apertura delle buste può avvenire anche in sede riservata.

Secondo il Supremo Collegio, infatti, le gare telematiche, oltre a fornire certezza in ordine all'identità del concorrente, dotato di specifiche password "personali", assicurano l'immodificabilità delle offerte,

permettendo di tracciare qualsivoglia apertura dei file recanti i documenti di gara, pertanto è possibile derogare al principio di pubblicità, ovvero all'obbligo d'apertura delle buste (amministrative, tecniche ed economiche) in seduta pubblica, in quanto il dispositivo elettronico utilizzato consente, di per sé, il rispetto del principio di trasparenza ed imparzialità come obbligatoriamente previsti in tutte le procedure d'appalto.

In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa, ormai da tempo, nel senso della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

Il suddetto orientamento è stato recepito, a livello normativo, nell'art. 295, comma 7, D.P.R. 207/2010 e successivamente dall'art. 58 D.Lgs. 50/2016 che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.

Come per la validazione della documentazione amministrativa, prioritariamente sarà visualizzato il fascicolo di gara di ogni concorrente e definito lo status dei documenti caricati nella busta dell'offerta tecnica.

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, secondo quanto precedentemente disciplinato.

Fase3 – Validazione offerta economica e temporale

Successivamente, in seduta pubblica che si svolgerà in data e ora che verrà tempestivamente comunicata tramite la piattaforma informatica di gara ai concorrenti, o senza comunicazione qualora la seduta si svolgesse a seguire alla valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà:

- a) a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti all'Offerta tecnica;
- b) all'apertura della busta telematica "**Offerta economica - temporale**", a calcolare i relativi punteggi attribuendo, quindi, il punteggio complessivo per ciascun concorrente ed a formulare la relativa graduatoria finale.

Sarà quindi visualizzato il fascicolo di gara di ogni concorrente e definito lo status dei documenti caricati nella busta dell'offerta economica.

Si procederà ad inserire la percentuale di sconto offerta distintamente sull'elemento temporale che su quello economico.

Fase4 – Verifica offerte anormalmente basse

Le norme speciali sulla finanza di progetto non prevedono un meccanismo procedurale di verifica dell'anomalia. Tale circostanza si giustifica proprio in relazione al fatto che il controllo di coerenza e sostenibilità dell'offerta finale è contenuto nell'esame del piano economico finanziario, piano che integra l'offerta nella parte in cui ne costituisce la spiegazione.

Il piano economico finanziario, infatti, esplicita e rende comprensibile il modo in cui l'offerente ritiene di poter conseguire i risultati migliorativi.

Esso costituisce dunque il documento che individua e chiarisce le ragioni giustificatrici dell'offerta e che perciò racchiude in sé tutti gli elementi per la valutazione e l'apprezzamento contenutistico dei ribassi offerti.

La mancata applicazione al procedimento in esame di una verifica di anomalia nel significato specifico di cui al citato articolo non significa che a questa CUC sia precluso l'accertamento della coerenza e della sostenibilità economica dell'offerta.

Nell'ipotesi che l'offerta nel suo complesso suscita il sospetto della scarsa serietà dell'offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all'operatore economico un adeguato profitto, questa CUC potrà richiedere agli operatori economici, ove lo ritenga necessario, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte,

In tale caso questa CUC procederà alla verifica delle stesse, avvalendosi della commissione giudicatrice, la quale opererà quale commissione di verifica delle offerte anormalmente basse:

- a) La C.U.C. richiederà, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e procederà ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016;
- b) nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare;
- c) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- d) la C.U.C., ovvero la commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;

e) la stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi, non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera a);

In ogni caso la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Fase5–Aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata nei confronti del concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio globale più alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa (offerta tecnica) e di valutazione economica (offerta economica).

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio.

Questa CUC procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione comunale.

Al fine dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva deliberata dall'Amministrazione aggiudicatrice all'esito della verifica dell'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dalla Amministrazione aggiudicatrice relative alla documentazione probatoria dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

La CUC si riserva la facoltà in ogni caso e ove lo ritenga necessario ed opportuno, di effettuare in sede di gara controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e/o di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata.

In tal caso l'apertura delle offerte potrà essere ulteriormente rimandata a successiva seduta.

La Commissione, ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati di gara e trasmetterà la relativa documentazione al RUP per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Successivamente questa C.U.C. procede a verificare per l'aggiudicatario provvisorio il possesso dei requisiti generali, economici e tecnici, nonché del requisito della regolarità contributiva.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procederà ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del prefetto ai sensi del D.Lgs. 159/2011, se nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

Oltre ai casi in cui ope-legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dal D.Lgs. 159/2011.

29) VERIFICA DOCUMENTAZIONE FVOE:

Questa C.U.C. acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del Codice e della Delibera ANAC attuativa n.464 del 27/07/2022, e, nello specifico, mediante il FVOE.

30) SOCCORSO ISTRUTTORIO:

In applicazione dell'istituto del c.d. "soccorso istruttorio", ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

31) ALTRE INFORMAZIONI:

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per qualsiasi motivo, compreso il verificarsi di vizi procedurali o motivazioni di carattere finanziario; nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale evenienza.

L'appalto potrà essere aggiudicato anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti valida e conveniente.

Le norme di partecipazione alla gara pubblica in oggetto, le condizioni e le modalità di ammissione dei concorrenti nonché i requisiti giuridici, tecnici ed economici sono disciplinati in modo dettagliato nel presente disciplinare di gara, nella modulistica allegata al bando e nel capitolato speciale d'appalto.

Si precisa che in favore del soggetto aggiudicatario non vi sarà esclusività sui servizi cimiteriali senonché per la nuova parte strutturale oggetto di affidamento, pertanto il vecchio settore del Cimitero comunale resterà in gestione al Comune.

La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l'offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni.

32) COSTI PUBBLICITÀ LEGALE:

Si avvisano i concorrenti che ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara.

33) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania rimanendo espressamente esclusa la commissione in arbitri.

34) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle altre leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da norme di legge od regolamento.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del decreto legislativo 196/2003.

Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio della stazione appaltante e sulla piattaforma informatica di questa centrale di committenza, nonché nelle altre forme previste dalla Legge.

35) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile del procedimento è: il geom. Gaetano Mavica Dirigente del IV SO Lavori Pubblici - Comune di Randazzo. Tel. 095/7990041.

Per informazioni o quesiti, sullo svolgimento della presente procedura di gara, dovrà essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE il servizio di messaggistica integrato nella piattaforma telematica di questa centrale unica di committenza.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

